

Legge regionale 18 gennaio 1983 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 18/01/1983

Ulteriori interventi per le finalità di cui agli articoli 4 e 7 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, al Titolo II del DPR 2 ottobre 1978, n. 705, ed all' articolo 4 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714.

Art. 2

Ente Autonomo del Porto di Trieste

Per l' assolvimento dei compiti previsti dalla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni, nonché di quelli stabiliti dal DPR 2 ottobre 1978, n. 714, e con particolare riguardo alla peculiare funzione internazionale del Porto di Trieste, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente Autonomo del Porto di Trieste il finanziamento di lire 20 miliardi nell' esercizio 1982, quale ulteriore conferimento al fondo di dotazione, di cui all' articolo 3 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714.